

somme pagate, quanto per l'onere assunto per il servizio del prestito. »

Pongo a partito quest'articolo 6° così modificato dalla Commissione d'accordo col Governo.

Chi è d'avviso di approvare tale articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'onorevole Calvi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

“ Le disposizioni di cui nell'articolo precedente saranno applicabili per l'avvenire anche agli edifici destinati oggidì a scopo scolastico per la costruzione, ampliamento e restaurazione dei quali furono ai comuni fatti mutui in base alle leggi 17 maggio 1863 e 27 maggio 1875. »

Ha facoltà di svolgerlo.

**Calvi.** Dirò poche parole in sostegno di questo articolo aggiuntivo, che credo sarà accettato dalla Commissione e dal Ministero.

L'articolo 1° contempla unicamente gli edifici scolastici costruiti in base ai sussidi accordati per la legge presente.

Pare a me che, dal momento che si vuole impedire che sia frustrato lo scopo, per cui i sussidi sono dati, in conseguenza della presente legge, sia pure il caso di pensare ad impedire, per quanto è ancora possibile, che lo scopo stesso venga frustrato anche relativamente agli edifici alla costruzione, restaurazione ed ampliamento dei quali vennero accordate la facilitazione di cui nella legge 17 maggio 1873 e 27 maggio 1875;

Ciò credo necessario se si vuole che non continui quegli inconvenienti che la Commissione ha accennato e se si vuole che vi sia uniformità di trattamento per edifici sorti nello stesso modo ed aventi uno stesso scopo.

Nell'articolo aggiuntivo poi, da me proposto, ho parlato precisamente ed unicamente degli edifici che sono oggidì destinati ad uso scolastico, perchè precisamente non vorrei che l'aggiunta da me fatta potesse avere effetto retroattivo, nel senso di vincolare i comuni, che avessero nel passato violato o meglio frustrato lo scopo della legge e pure per la stessa ragione che nell'articolo stesso ho incluso le parole “ per l'avvenire. »

In tal modo mentre non si dà effetto retroattivo alla legge, s'impedisce che edifici scolastici, fatti coi sussidi anteriori alla legge precedente cioè così in base alla legge del 27 maggio 1875, si

trovino in condizioni migliori di quelle in cui si trovano gli edifici per i quali i comuni hanno ottenuto ed ottengono i sussidi in base alla legge attuale, che altro non è che la proroga della precedente.

Ecco le ragioni per le quali ho proposto l'aggiunta, che ho avuto l'onore di presentare alla Camera.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Finocchiaro Aprile, relatore.** Presi gli opportuni accordi coi membri presenti della Commissione, debbo dichiarare che la Commissione stessa non crede di potere accogliere la proposta dell'onorevole Calvi. Pare alla Commissione, dopo aver udito le parole colle quali l'onorevole nostro collega l'ha svolta, che non sia opportuno estendere le disposizioni di questa legge ai comuni che hanno ottenuto i prestiti con la legge precedente.

Per essi vigeranno le disposizioni della legge in virtù della quale il prestito fu concesso e il contratto fu stipulato.

L'articolo proposto dall'onorevole Calvi non potrebbe poi esser accolto contravvenendo ai criteri che regolano la retroattività delle leggi.

Pertanto la Commissione prega l'onorevole Calvi di volerlo ritirare.

**Presidente.** L'onorevole Calvi ha facoltà di parlare.

**Calvi.** Io l'avevo proposto, perchè nutriva speranza che la Commissione l'avrebbe accettato, ma dal momento che la Commissione stessa non crede d'accettarlo, quantunque non trovi fondata la ragione per la quale vi si rifiuta, lo ritiro.

**Presidente.** Lo ritira; sta bene.

“ Articolo 7. Le disposizioni della presente legge sono anche applicate fino a tutto l'anno 1898 ai Comuni che domanderanno prestiti per costruzione, ampliamento e restauro di edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole secondarie, dei convitti e delle scuole normali.

“ L'onere assunto dal Governo, per la differenza d'interesse da corrispondere alla Cassa dei depositi e prestiti pei mutui cui si riferisce il presente articolo non potrà eccedere in ciascun anno le lire 50,000; e la somma corrispondente sarà iscritta in un capitolo speciale nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione. »

Su questo articolo spetta la facoltà di parlare per primo all'onorevole Martini Ferdinando.

**Martini Ferdinando.** Domando scusa alla Camera se torno a parlare di questo articolo 7°, del quale